

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999. C. 5619-B Governo, modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere in parte favorevole con osservazione, in parte contrario</i>)	135
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998. C. 6383 Governo	137
Disposizioni per l'assestamento di bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999. C. 6387 Governo (Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ERRATA CORRIGE	138

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 7 ottobre 1999. — Presidenza del Vicepresidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta inizia alle 13.45.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999.

C. 5619-B Governo, modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione – Parere in parte favorevole con osservazione, in parte contrario).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il disegno di legge comunitaria 1999 ritorna alla Camera, dopo essere stato modificato al Senato in alcuni aspetti di carattere non secondario. Naturalmente, poiché si tratta di riesame, limiterà l'analisi alle sole novità introdotte nella lettura al Senato. Dopo aver segnalato che vi è stato un ampliamento delle direttive di cui si prevede il recepimento (che ora sono 41), si sofferma sulle modifiche che riguardano i profili di competenza della Commissione. In particolare giudica positivamente l'introduzione dell'articolo 7, che riprende una richiesta già avanzata in prima lettura dalla Commissione per un aggiornamento della legge La Pergola in connessione con i poteri regionali di attuazione immediata di direttive comunitarie: si prevede che nella relazione al disegno di legge comunitaria siano forniti i dati relativi, così da consentire una sorta di monitoraggio di tale potere, che è assai significativo del nuovo ruolo che le istituzioni regionali

sono chiamate ad assumere rispetto all'Europa. Per quanto riguarda l'articolo 10, concernente le direttive in materia di igiene dei prodotti alimentari, non è più prevista la possibilità per le regioni di semplificazione delle procedure di autocontrollo per le industrie minori, ma è stata conferita al Governo una delega a emanare norme per il sostegno delle produzioni alimentari tradizionali al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone depresse o a rischio ambientale. A questo proposito è dell'avviso che si debba raccomandare che in sede di esercizio della delega il Governo domandi alle regioni, in coerenza con i principi della recente riforma amministrativa, le funzioni amministrative di concessione dei benefici in questione. Nel corso dell'esame al Senato è stato anche parzialmente modificato l'articolo 12 dell'A.S. 4057, ora articolo 14, riguardante controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, cioè un ambito di disciplina rientrante nella materia dell'agricoltura e pertanto nella competenza primaria delle regioni a statuto speciale e in quella concorrente delle regioni a statuto ordinario. In particolare è stato soppresso il capoverso 15, che prevedeva l'emanazione, da parte delle regioni a statuto speciale, di norme attuative dell'articolo 10 del regolamento comunitario n. 2081/92. L'attuale capoverso 19 stabilisce ora che la disciplina nazionale in materia si applica alle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il Presidente, precisato che lo scopo della normativa contenuta nell'articolo 14 è di garantire la protezione su tutto il territorio europeo delle produzioni tipiche italiane, segnala che nelle more dell'approvazione della legge comunitaria il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato nello scorso mese di settembre un decreto attuativo destinato ad avere applicazione in via transitoria. Egli osserva che, in generale, l'attuazione del diritto comunitario derivato, quando metta in gioco una competenza di soggetti titolari di autonomia costituzionale (le

regioni), spetta « in prima istanza » ad essi, mentre la competenza dello Stato è « di seconda istanza », consistendo in interventi repressivi, sostitutivi o suppletivi volti a impedire una responsabilità dell'Italia verso l'Unione europea. In particolare, il Presidente sottolinea che in questo caso è in questione l'attuazione di un regolamento e non già di una direttiva. Pertanto, a suo avviso, o il regolamento comunitario è sufficientemente dettagliato e alla regione spetta l'attività amministrativa di esecuzione, mentre lo Stato può eventualmente intervenire solo con atti di indirizzo e coordinamento, oppure il regolamento comunitario abbisogna di una normativa integrativa di diritto interno e allora questa è in prima istanza di competenza della regione o provincia autonoma. Sulla base di queste premesse, egli, dopo aver ricordato le perplessità già espresse nella relazione svolta sull'atto Senato n. 4057 con riferimento alla scelta di concentrare nel Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di autorità unica nazionale, esprime una valutazione negativa sulle modifiche introdotte al Senato, cioè in particolare sul capoverso 19, che prende il posto di una disposizione (capoverso 15 dell'articolo 12 dell'A.S. 4057), che rinviava l'attuazione del regolamento comunitario alle regioni a statuto speciale e province autonome, con una formulazione più rispettosa dell'ordine delle competenze costituzionalmente stabilite a favore di tali regioni. Inoltre, egli richiama l'attenzione sulla modifica apportata al capoverso 12, modifica che sottrae alle regioni i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo privati ricadenti nel proprio territorio.

In conclusione, propone di esprimere un parere in parte favorevole con una osservazione, in parte contrario, nei seguenti termini:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, nelle parti modificate dal Senato, il disegno di legge C. 5619-B, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 »;

valutata positivamente la modifica apportata dal Senato con riferimento all'articolo 7, che recepisce indicazioni e preoccupazioni emerse nel corso dell'esame da parte della Commissione (si vedano il parere espresso il 10 marzo 1999 e la relazione ad atto Senato n. 4057 svolta il 21 luglio 1999);

considerato, inoltre, che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 10, comma 10, il Governo dovrà dare applicazione al principio di sussidiarietà;

rilevato, altresì, che le modifiche apportate dal Senato in materia di disciplina dei controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità non appaiono compatibili con le competenze spettanti alle regioni, in particolare per quanto riguarda i capoversi 12 e 19 dell'articolo 14,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 10, comma 10, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme di sostegno delle produzioni agricole tradizionali in aree depresse o a rischio ambientale, si rileva la necessità che le relative funzioni amministrative siano demandate agli enti territoriali nel rispetto del principio di sussidiarietà;

la Commissione, inoltre,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

sui capoversi 12 e 19 dell'articolo 14, chiedendo in entrambi i casi il ripristino delle formulazioni rispettivamente adottate nel testo approvato dalla Camera (capoversi 12 e 15 dell'articolo 12, A.S. 4057). »

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), dopo aver sottolineato che le considerazioni e le valutazioni svolte nella relazione

e nelle conclusioni sono condivisibili e puntuali anche sotto il profilo costituzionale, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Guido DONDEYNAZ pone in votazione la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998.

C. 6383 Governo.

Disposizioni per l'assestamento di bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999.

C. 6387 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il disegno di legge C. 6383 concerne l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998. Si tratta di un adempimento prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, attraverso il quale il Parlamento acquisisce conoscenza dei dati reali concernenti la gestione finanziaria dello Stato e su tali basi svolge una fondamentale funzione di controllo politico della conformità dell'azione di governo alla decisione di bilancio. All'approvazione del consuntivo consegue anche un effetto giuridico di irrevocabilità dei risultati della gestione e un effetto di sanatoria per le eccedenze di impegni e pagamenti, che per il trascorso esercizio finanziario sono elencate nell'articolo 7 del disegno di legge. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, egli rileva che a fronte di un importo complessivo di impegni da parte dello Stato per spese finali (cioè al netto delle uscite per rimborsi di prestiti), pari circa

a 739 mila miliardi, i trasferimenti alle regioni assommano a 85.657 miliardi (di cui 80.602 per spese correnti e poco più di 5 mila per spese in conto capitale), mentre i trasferimenti agli enti locali risultano pari a 33.249 miliardi, con un'incidenza percentuale che è rispettivamente dell'11,6 per cento per le regioni e del 4,5 per cento per gli enti locali. I trasferimenti concernenti l'assistenza sanitaria sono pari a quasi 38 mila miliardi e rappresentano quindi una quota superiore al quaranta per cento dei trasferimenti statali alle regioni.

Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento del bilancio 1999, approvato dal Senato il 23 settembre scorso, fa presente che con esso si rende possibile una correzione organica delle statuizioni contenute nel bilancio di previsione sulla base sia dei primi mesi di gestione, sia dei dati del consuntivo. L'assestamento consegue non solo a variazioni dipendenti da atti amministrativi (che sono oggetto di mera cognizione da parte del Parlamento) ma anche a proposte del Governo, che divengano oggetto di decisione parlamentare. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, evidenzia che i trasferimenti per spese correnti alle regioni passano da una previsione iniziale di 87.542 miliardi a una previsione assestata di 93.110 miliardi, con un incremento che dipende per 3.786 miliardi da variazioni apportate con atti amministrativi e per 1.781 miliardi dalla proposta di aumento della dotazione di competenza. I trasferimenti per spese in conto capitale alle regioni passano da 5.864 a 6.172 miliardi, essenzialmente per variazioni apportate da atto amministrativo.

In conclusione, poiché il bilancio consuntivo del 1998 e l'assestamento del bilancio di previsione 1999 evidenziano necessariamente ancora una fase di transizione per la finanza regionale e locale in attesa dell'attuazione piena del decentramento e del federalismo fiscale, il Presidente propone che su entrambi la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), nel concordare con la proposta di parere favorevole del Presidente, chiede però un chiarimento in ordine all'effetto di sanatoria che conseguirebbe, per talune partite contabili, all'approvazione del consuntivo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, precisa che non si tratta di vizi sostanziali, ma di mere eccedenze di spesa riscontrate dalla Corte dei conti rispetto alle autorizzazioni definitive contenute nel bilancio preventivo.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario della seduta del 6 ottobre 1999, pagina 230, del *Bollettino Giunte e Commissioni*, seconda colonna, le parole « spagnolo », all'ottava riga, e « Spagna » alla dodicesima, si intendono rispettivamente sostituite con le seguenti: « tedesco » e « Germania ».